



**COMUNE DI BODIO LOMNAGO**

Provincia di Varese

Piazza Don Cesare Ossola N.2 TEL. 0332/947136 – FAX 0332/949520



# **REGOLAMENTO COMUNALE DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA**

Approvato con deliberazione n.23 del 15.03.2012 di Giunta Comunale





# COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Provincia di Varese

Piazza Don Cesare Ossola N.2 TEL. 0332/947136 – FAX 0332/949520



## Art. 1

### Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti

1. Il presente regolamento disciplina il regime precettivo e sanzionatorio connesso alle violazioni delle disposizioni riportate nei regolamenti comunali e nelle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali).
2. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
3. Tutte le norme statali e regionali che richiamano il Sindaco quale autorità competente si devono intendere riferite al Comune, inteso quali organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali).

## Art. 2

### Applicazione norme sulla depenalizzazione

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali rispetto alle quali non sia altrimenti determinabile la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni contenute nel capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 3

### Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco

1. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma compresa nei limiti di cui all'art. 7-bis DLgs 267/00, determinata precisamente da un minimo di Euro 83,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
2. In caso di violazione di ordinanze sindacali ed in mancanza di diversa specifica disciplina legislativa di settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi del comma precedente.
3. Le disposizioni dei regolamenti comunali che stabiliscono sanzioni pecuniarie in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono soppresse e sostituite da sanzioni pecuniarie di uguale importo.

## Art. 4

### Pagamento in misura ridotta

1. All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, mediante pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



# COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Provincia di Varese

Piazza Don Cesare Ossola N.2 TEL. 0332/947136 – FAX 0332/949520



## Art. 5

### Spese di procedura

1. L'importo del quale s'ingiunge il pagamento è aumentato delle spese di notificazione rese necessarie e di tutte le altre sostenute dall'Amministrazione comunale per la formazione del provvedimento.

## Art. 6

### Esecuzione d'ufficio

1. Ove il trasgressore non provveda, l'Amministrazione comunale procede all'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute a carico del trasgressore.

## Art. 7

### Aggiornamento delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata mediante deliberazione della Giunta comunale, di norma ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

2. L'aggiornamento si applica al limite minimo, con arrotondamento per difetto all'unità delle eventuali frazioni in Euro.

3. Il limite massimo è determinato in sei volte il limite minimo così come aggiornato ed arrotondato.

4. I successivi aggiornamenti, prima dell'arrotondamento, includono le frazioni d'euro non precedentemente conteggiate.

5. Il primo aggiornamento decorre dal 1 gennaio successivo alla scadenza del biennio.

## Art. 8

### Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione che l'approva.

2. Qualora singole previsioni, contenute in Regolamenti o in Ordinanze del Comune di Bodio Lomnago, stabiliscano sanzioni pecuniarie al di fuori dei limiti individuati nel presente Regolamento, le stesse si intendono disapplicate e sostituite con quelle previste dal precedente art. 3.

3. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate relativamente alla parte divergente.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.